

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 12 marzo 2021 n. 6.

Misure per il turismo a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, convocata in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo) sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo) sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.”.

Art. 4.

(Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dai commi 5 e 6, anche solo per singole parti del territorio.

6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 5 e 6 sono sospesi.”.

Art. 5.

(Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 34 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.”.

Art. 6.

(Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante) sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, anche solo per singole parti del territorio.

3 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi.”.

Art. 7.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8.
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 2021

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 134

“ Misure per il turismo a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”

Presentato dalla Giunta regionale il 5 marzo 2021

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla III Commissione permanente
il 5 marzo 2021

Relatori: Consigliere Marin per la maggioranza

Approvata all'unanimità in III Commissione consiliare in sede legislativa il 10 marzo 2021 con 50
voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 (Sospensione e cessazione dell'attività delle strutture ricettive alpinistiche)

1. L'esercizio di una delle attività di cui alla presente legge, in mancanza della segnalazione certificata di inizio attività, comporta, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, o altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune, o altra autorità competente, ordina la cessazione dell'attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'ATL competente per territorio.

5. Il titolare di una delle strutture ricettive alpinistiche che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al comune.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può superare i centottanta giorni, prorogabili dal comune per fondati motivi di altri centottanta giorni; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11. (Sospensione e cessazione dell'attività agrituristica)

1. L'esercizio dell'attività agrituristica, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 17, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, e 3, il comune informa la provincia o la città metropolitana o altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.

5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del comune di ulteriori centottanta giorni. Decorso tale termine, l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.

6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6-ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10. (Sospensione e cessazione dell'attività alberghiera)

1. L'esercizio dell'attività alberghiera svolto in assenza di SCIA comporta, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 il comune informa la provincia, l'ASL e l' ATL territorialmente competenti.

5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili da parte del comune di ulteriori sei mesi. Decorso tale termine l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.

6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15. (Sospensione e cessazione dell'attività ricettiva extralberghiera)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, svolto in assenza della SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 21, comma 4, la cessazione dell'attività.

2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti che legittimano l'esercizio dell'attività, si applica l'articolo 19 della legge 241/1990.

3. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il comune informa la Città metropolitana di Torino, la provincia, l'ASL e l' ATL territorialmente competenti.

4. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 14, comma 6.

5. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili, da parte del comune, di ulteriori centottanta giorni. Superato tale periodo l'attività si intende cessata.

6. Il periodo di sospensione di cui al comma 5, comprensivo della proroga, può essere usufruito nell'arco temporale di un quinquennio, ciclicamente rinnovabile.

6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dai commi 5 e 6, anche solo per singole parti del territorio.

6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 5 e 6 sono sospesi”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 34. (Sospensione e cessazione dell'attività agrituristica)

1. L'esercizio dell'attività agrituristica, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 102, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, e 3, il comune informa la provincia o la Città metropolitana di Torino o altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate, l'ASL e l' ATL territorialmente competenti.

5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del comune di ulteriori centottanta giorni. Decorso tale termine, l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.

6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi”.”

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 (Sospensione e cessazione volontaria dell'attività)

1. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 12, comma 6, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, comma 5.

2. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabile, in seguito a valutazione favorevole del comune, di ulteriori centottanta giorni superati i quali, l'attività si intende cessata.

3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2, comprensivo della proroga, può essere usufruito ogni cinque anni.

3 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, anche solo per singole parti del territorio.

3 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi”.”

Nota all'articolo 8

Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.